

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 23/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 03/08/2020 al n. 103312, con la quale la Sig.ra Leotta Grazia, nata ad xxxxxxxxx il xxxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 02/10/2020 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 144856 del 17/12/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che la Sig.ra Leotta Grazia ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 28/10/2020;
- VISTA la nota prot. n. 43783 del 18/09/2020 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 79520 del 09/09/2020 con la quale si comunica alla dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/11/2020;
- VISTO il DA n. 503 del 13/11/1986, registrato alla Corte dei Conti il 07/02/1987, reg. n. 4, fgl n. 13, con il quale la predetta dipendente è stata nominata, con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985, nella qualifica di Operatore archivista;
- VISTO il DA n. 432 del 24/01/1991, registrato alla Corte dei Conti il 30/04/1993, reg. n. 5, fgl n. 246, con il quale la predetta dipendente a decorrere dall'11/05/1986 è transitata nella qualifica di Assistente amministrativa;
- VISTO il DDS n. 1942 del 03/05/2002 con il quale alla Sig.ra Leotta Grazia sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 4 mesi 6 e giorni 19;
- VISTO il DDG n. 5125 del 15/12/2003 con il quale la Sig.ra Leotta Grazia, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stata collocata nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che la Sig.ra Leotta Grazia a decorrere dal 31/10/2020 vanta un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 31/10/2020	35	5	0
Servizio ricongiunto (DDS n. 1942 del 03/05/2002)	4	6	19
Totale anzianità contributiva utile a pensione	39	11	19

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/11/2020, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Leotta Grazia, nata ad xxxxxxxxxx il xxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 22 SET. 2020

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE GENERALE



originale agli atti del fascicolo